COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.3 DEL 19/04/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in teleconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n.18/2020, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PELIZZONI FLAVIO - Sindaco	Sì
2. BACCHETTA SANDRA - Consigliere	Sì
3. BARBAGLIA ANNA - Assessore	Sì
4. COLOMBO TOMMASO - Assessore	Sì
5. LO MASCOLO PASQUALINO - Consigliere	Sì
6. LOPEZ MICHELE - Consigliere	Sì
7. MASTROIANNI CINZIA - Consigliere	Sì
8. ROLLINI ALBERTO - Assessore	Sì
9. VICARI CESARE - Presidente	Sì
10. DEL CONTE ROBERTO - Consigliere	Sì
11. BARATELLI MICHELA - Consigliere	Sì
12. GIAIME DANIELE - Consigliere	Sì
13. GNEMMI MICHELA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor TRANCHIDA ROSANNA MARIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

E' presente l'assessore esterno Munaro Simona.

Essendo legale il numero degli intervenuti, VICARI CESARE, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattare l'oggetto sopra indicato. Si dà atto che il Sindaco e il Segretario Comunale sono entrambi nella sede municipale. Si dà atto che la piattaforma utilizzata, che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Presidente del Consiglio e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze, è GoTomeeting.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30 maggio 2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc);
- il predetto regolamento è stato successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29 luglio 2015, con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 30 aprile 2016, con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 30 gennaio 2018 e con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 23 aprile 2018.
- con deliberazione del Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri del Consiglio Comunale n. 26 del 27 Maggio 2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria (Imu) per le annualità di imposta a partire dall'anno 2020.
- con deliberazione del Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri del Consiglio Comunale n. 27 del 27 Maggio 2020 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità di imposta 2020.

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;

- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della

delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021.
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2021/2023 entro il 30 aprile 2021 e, quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757.
- Visto il Focus del Ministero dell'Economia e Finanze del 23 marzo 2021 che fornisce indicazioni in ordine agli obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie per l'anno 2021 e stabilisce in particolar modo per le aliquote IMU di non pubblicare il prospetto in quanto non ancora approvato.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;
- l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- il decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021 che ha differito al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- il decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 pubblicato nella G.U. n. 70 del 22/03/2021 che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021;
- l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle

aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2021.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Uditi i seguenti interventi:
Illustra la proposta il Presidente del Consiglio.

Consigliere Del Conte: sarebbe pura demagogia chiedere la modifica delle aliquote, visto che parte dell'IMU va allo Stato. Rilevo che si sarebbe potuto fare uno studio e un'analisi sui terreni edificabili, invece c'è un'impostazione del bilancio come gli scorsi anni, senza innovazioni.

Consigliere Rollini: Vorrei capire dov'era l'innovazione nei quattro anni precedenti. L'innovazione da parte nostra ci sarà, con gradualità. Abbiamo già svolto attività di recupero e risparmio in questi ultimi mesi.

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 13	**n.0**	**n.13**	**n.9**	**n.4**

Contrari: Del Conte, Baratelli, Giaime, Gnemmi

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2021 nelle seguenti misure:

Tipologia	**Aliquote Imu 2020**	**Aliquote Imu 2021**
Aliquota per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	0,6 per cento (detrazione annua €200,00)	0,6 per cento (detrazione annua €200,00)

Aliquota per alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp	1,06 per cento (detrazione annua €200,00)	1,06 per cento (detrazione annua €200,00)
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	zero per cento	zero per cento
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	zero per cento	zero per cento
Aliquota per i terreni agricoli	zero per cento	zero per cento
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,06 per cento, (di cui 0,76 per cento riservato esclusivamente allo Stato e 0,3 per cento di spettanza al Comune)	1,06 per cento, (di cui 0,76 per cento riservato esclusivamente allo Stato e 0,3 per cento di spettanza al Comune)
Aliquota di base per immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi 750 e 753 dell'art.1 della legge 27/12/2019 n.160	1,06 per cento	1,06 per cento
Aliquota per altri fabbricati	1,06 per cento	1,06 per cento
Aliquota per aree edificabili	1,06 per cento	1,06 per cento
Aliquota per terreni diversi dalle aree edificabili	zero per cento	zero per cento

2. di dare atto che ai sensi del comma 749 dell'art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160 per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le

case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;

3. di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
4. Di demandare ad eventuale successiva deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre, n, 160 a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura

Inoltre, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della votazione separata resa in forma palese e per alzata di mano avente il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAREVOLI	VOTI CONTRARI
n.13	**n.0**	**n.13**	**n.9**	**n.4**

Contrari: Del Conte, Baratelli, Giaime, Gnemmi

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto,confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Firmato digitalmenteVICARI CESARE

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
TRANCHIDA ROSANNA MARIA